

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE  
359/2021/R/EFR**

**RICONOSCIMENTO DI PARTE DEGLI EXTRACOSTI  
SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI NELL'AMBITO DEL  
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA  
PER L'ANNO D'OBBLIGO 2020**

*Mercato di incidenza:  
energia elettrica e gas naturale*

*3 agosto 2021*

## **Premessa**

*Il documento per la consultazione, che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr, presenta gli orientamenti dell'Autorità in merito alla definizione, in via eccezionale per il solo anno d'obbligo 2020, di un corrispettivo ulteriore rispetto al contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE).*

*L'intervento eccezionale prospettato dall'Autorità è motivato dal fatto che nel corso dell'anno d'obbligo 2020 (che ha avuto eccezionalmente avvio il 1° dicembre 2020, e termine il 16 luglio 2021) sono stati registrati rilevanti extracosti in capo ai distributori a causa del notevole squilibrio tra la domanda di TEE (costituita dagli obblighi di risparmio energetico definiti dalla normativa in capo ai distributori) e l'offerta di TEE disponibili. Tale squilibrio è stato determinante nell'impedire sia il raggiungimento, da parte dei distributori, degli obiettivi minimi che l'accesso ai TEE "virtuali" ed è stato mitigato solo in prossimità dell'originario termine dell'anno d'obbligo con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 maggio 2021.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte entro e non oltre il **20 settembre 2021**. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it).*

*Si fa infine riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lettere b) e c), in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione a eventuali esigenze di riservatezza.*

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale  
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia**

**corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano**

**PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)  
sito internet: [www.arera.it](http://www.arera.it)**

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI**  
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
(GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

**1. Base giuridica e finalità del trattamento**

**a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni**

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA (Titolare del trattamento) nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e), del GDPR.

**b. Pubblicazione delle osservazioni**

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

**c. Modalità della pubblicazione**

In assenza delle indicazioni di cui al punto b. della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

**2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati**

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

### **3. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

### **4. Titolare del Trattamento**

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [info@arera.it](mailto:info@arera.it), PEC: [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it), centralino: +39 02655651.

### **5. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: [rpd@arera.it](mailto:rpd@arera.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

## **INDICE**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Impianto normativo-regolatorio e finalità del documento   | <i>7</i>  |
| 2. Il riconoscimento di extracosti sostenuti per l'acquisto dei tee nel corso dell'anno d'obbligo 2020 | <i>11</i> |

## 1. IMPIANTO NORMATIVO-REGOLATORIO E FINALITÀ DEL DOCUMENTO

- 1.1 Il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica agli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l'avvenuto conseguimento di risparmi energetici.
- 1.2 I TEE possono essere scambiati tra operatori a seguito di accordi bilaterali o nel mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME), tipicamente tra società di servizi energetici - che li ottengono dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) a fronte dell'attestazione del conseguimento di risparmio energetico negli usi finali - e distributori soggetti agli obblighi.
- 1.3 Il meccanismo ha avuto avvio nel 2005 e, da allora, si sono succeduti diversi interventi normativi che ne hanno progressivamente modificato, anche sostanzialmente, l'impianto complessivo. Tralasciando qui gli aspetti normativi ormai superati, si richiama il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 che ha avuto a oggetto, tra l'altro, le regole di determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori di energia elettrica e di gas ottemperanti agli obblighi di risparmio energetico loro assegnati (di seguito: contributo tariffario riconosciuto o contributo tariffario). Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 è stato successivamente modificato e integrato dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 e, più recentemente, dal decreto del Ministro per la Transizione Ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto MiTE 21 maggio 2021).
- 1.4 In particolare, per quanto qui rileva, le modifiche al decreto interministeriale 11 gennaio 2017 apportate dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 hanno avuto impatti in merito a:
  - la copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f)), prevedendo che:
    - la determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell'Autorità, sia *“effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento”*;
    - *“a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi [...]*

*per il 2020, il valore massimo*” del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 €/TEE<sup>1</sup>;

- la verifica dell’ottemperanza agli obblighi, consentendo alle imprese di soddisfare una quota minima di obbligo al primo anno e di completarlo nel biennio successivo, anche per gli anni successivi al 2016 (articolo 1, comma g));
- l’ottemperanza agli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i)), prevedendo, in particolare:
  - che il GSE emetta *“a favore e su specifica richiesta”* delle imprese soggette agli obblighi certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE “virtuali”) *“ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo”* e che *“in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro”*, nel rispetto di alcune specifiche condizioni;
  - la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” di *“riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*. Prevede inoltre che tale riscatto *“avviene a decorrere dai primi”* TEE acquisiti ed *“è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”*, *“è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo”* definito dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e che *“non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi”*.

1.5 Le modifiche apportate dal decreto MiTE 21 maggio 2021 sono riferite invece a:

- la definizione di nuovi obblighi di risparmio energetico da conseguire da parte dei distributori sino all’anno d’obbligo 2024;
- la decisa riduzione della parte dell’obiettivo di risparmio energetico da conseguire tramite obblighi posti in capo ai distributori. Per l’anno 2020, tale obbligo è ora pari a 2,84 milioni di tep (rispetto ai 7,09 inizialmente definiti), in considerazione dei residui degli anni precedenti e del forte squilibrio rispetto alla disponibilità di TEE;
- la facoltà del Ministero di aggiornare gli obblighi anche per i successivi anni qualora accerti che essi non siano coerenti con l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione, al fine di garantire un sostanziale equilibrio tra la domanda e l’offerta dei TEE;
- il termine dell’anno d’obbligo 2020 - entro cui i distributori devono adempiere ai propri obblighi comunicando al GSE l’avvenuto conseguimento dei risparmi energetici – ora posticipato al 16 luglio 2021;

---

<sup>1</sup> la quantificazione di tale *cap* da parte della normativa è stata oggetto di cesura da parte del giudice amministrativo con sentenza dal T.A.R. Lombardia, Sezione Prima, con la sentenza n. 2538/2019.

- la determinazione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori adempienti, da effettuarsi *“in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d’obbligo, anche tenendo conto delle eventualità”* per cui l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l’emissione non sia coerente con gli obblighi, *“in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema”*;
- ai certificati bianchi “non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica” (di seguito: TEE “virtuali”) e in particolare a:
  - il valore di cessione da parte del GSE – corrispondente “alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo” – che non deve essere superiore a 15 euro “né essere inferiore a 10 euro”, esplicitando quindi ciò che era implicitamente previsto dall’originaria formulazione del decreto come conseguenza della definizione del cap al contributo tariffario pari a 250 €/TEE;
  - la ridefinizione della quantità degli stessi TEE “virtuali” che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore. Tale quantità è ora “pari alla somma del 60% dell’obbligo [...] per l’anno d’obbligo corrente e delle quote d’obbligo residue in scadenza in via definitiva nell’anno d’obbligo corrente” e può essere richiesta “a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo”;
  - la possibilità di riscattare *“tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti”*, *“possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso”* e *“possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo”* definito dal medesimo decreto (in particolare: entro la scadenza dell’anno d’obbligo 2024).

1.6 Per quanto riguarda le proprie competenze, tenendo conto della normativa vigente, l’Autorità con la deliberazione 270/2020/R/efr ha, da ultimo, definito le regole per la determinazione del contributo tariffario riconosciuto<sup>2</sup>, prevedendo, tra l’altro:

- di determinare il *contributo tariffario unitario*  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$  tenendo conto dei prezzi medi di scambio dei TEE con un cap pari a 250 €/TEE;
- di riconoscere, in aggiunta al contributo tariffario di cui sopra, un *corrispettivo aggiuntivo unitario*  $C_{AGGIUNTIVO\ UNITARIO}(t)$  (articolo 4, commi 2 e 3):

---

<sup>2</sup> articoli 4.1 e 4.2 dell’Allegato A.



- nel caso il prezzo medio dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione ponderati per le corrispondenti quantità sia maggiore del *cap* indicato;
  - definito affinché sia compreso tra 0 e 10 €/TEE e determinato proporzionalmente alla differenza tra il prezzo medio di mercato e il *cap* in ragione della differenza percentuale tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo e la quantità di TEE complessivamente presenti sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo, rispetto allo stesso obiettivo, e comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto;
  - di ridefinire a 200 €/TEE il valore del contributo tariffario unitario riconosciuto in acconto.
- 1.7 Preso atto del fatto che la regolazione del contributo tariffario riassunta al precedente punto risponde anche al disposto del decreto MiTE 21 maggio 2021, con la deliberazione 3 agosto 2021, 358/2021/R/efr (di seguito: deliberazione 358/2021/R/efr) l'Autorità ha determinato il contributo tariffario da riconoscere per l'anno d'obbligo 2020, in conclusione delle verifiche effettuate dal GSE, tenendo conto che le date di inizio e termine di tale anno d'obbligo sono state ridefinite<sup>3</sup> rispettivamente al 1° dicembre 2020 e al 16 luglio 2021.
- 1.8 La deliberazione 358/2021/R/efr, in particolare, tenendo conto dei risultati degli scambi di TEE, dell'obiettivo aggiornato e delle quantità di TEE disponibili, ai sensi della deliberazione 270/2020/R/efr ha determinato il contributo tariffario riconosciuto per l'anno d'obbligo pari a 260,00 €/TEE, corrispondente al massimo previsto dalla regolazione e risultante dalla somma del *contributo tariffario unitario* e del *corrispettivo addizionale unitario*.
- 1.9 Con la medesima deliberazione 358/2021/R/efr l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare, in via eccezionale e con riferimento al solo anno d'obbligo 2020, la opportunità di riconoscere *una tantum* parte degli extracosti sostenuti dai distributori per l'approvvigionamento dei TEE, in considerazione degli elevati prezzi riscontrati per effetto della scarsità di TEE disponibili rispetto agli obiettivi originariamente definiti dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017, prima dell'adeguamento previsto dal decreto MiTE 21 maggio 2021, e della conseguente impossibilità di raggiungere sia la quota minima di obiettivo 2020 sia la quota minima necessaria per accedere ai TEE "virtuali".

---

<sup>3</sup> dal decreto-legge "rilancia Italia" e dallo stesso decreto MiTE 21 maggio 2021.

## **2 IL RICONOSCIMENTO DI PARTE DEGLI EXTRACOSTI SOSTENUTI DAI DISTRIBUTORI PER L'ACQUISTO DEI TEE NEL CORSO DELL'ANNO D'OBBLIGO 2020**

- 2.1 Nel corso dell'anno d'obbligo 2020, prima della promulgazione del decreto MiTE 21 maggio 2021, per la prima volta, si è manifestato il sostanziale disequilibrio tra gli obblighi di risparmio energetico da ottemperare (e in particolare, la porzione da ottemperare entro il termine del medesimo anno per evitare procedimenti di tipo sanzionatorio ai sensi di quanto previsto dalla normativa) e l'effettiva disponibilità di TEE.
- 2.2 In particolare, tale disequilibrio è l'effetto:
- dal punto di vista della domanda, dello sfidante obbligo originariamente definito dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 per l'anno 2020 e degli altrettanto rilevanti residui degli anni precedenti ancora da ottemperare;
  - dal punto di vista dell'offerta, della drastica riduzione dei TEE progressivamente riscontrata negli ultimi anni, anche per effetto dell'epidemia e della riduzione delle attività industriali.
- 2.3 Le analisi propedeutiche all'adozione del decreto MiTE 21 maggio 2021 hanno evidenziato l'impossibilità, anche tenendo in considerazione le stime della capacità di generazione a breve termine di TEE mediante nuovi progetti o progetti già realizzati, di ottemperare sia alla quota minima di obbligo 2020 sia alla quota minima necessaria per accedere ai TEE "virtuali", rendendo impossibile anche l'accesso a questi ultimi.
- 2.4 Come anticipato nel Capitolo 1, con il decreto MiTE 21 maggio 2021 è stato quindi necessario prevedere una drastica riduzione dell'obbligo di risparmio energetico in capo ai distributori per l'anno d'obbligo 2020 e la sua rimodulazione negli anni successivi. Il decreto ha altresì previsto la facoltà del Ministero di aggiornare gli obblighi anche per i successivi anni qualora se ne accerti l'incoerenza con l'ammontare dei TEE emessi e di cui è prevista l'emissione. Questi interventi hanno la finalità di intervenire per tempo, in futuro, evitando discrepanze tra la domanda e l'offerta dei TEE quali quelle riscontrate nell'anno d'obbligo 2020.
- 2.5 Tuttavia, l'adozione del decreto di cui sopra è avvenuta solo a ridosso del termine dell'anno d'obbligo<sup>4</sup> (il che ha comportato la necessità di posticipare tale termine dal 31 maggio al 16 luglio) e non ha potuto essere sufficientemente tempestiva in modo da evitare l'anomalo aumento dei prezzi di mercato, che hanno rapidamente raggiunto valori significativamente maggiori rispetto alla somma tra il contributo atteso (determinato pari a 260 €/TEE, corrispondente alla somma del *contributo tariffario unitario* e del *corrispettivo addizionale unitario*) e l'extracosto definito per i TEE "virtuali" (10 €/TEE); in particolare nella sessione di mercato del 23

---

<sup>4</sup> il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2021 ed è entrato in vigore il giorno dopo.

marzo 2021 il prezzo medio è stato pari a circa 299 €/TEE<sup>5</sup>. L’eccezionalità del disequilibrio tra domanda e offerta (e, soprattutto, delle condizioni che lo hanno generato) è stata tale, peraltro, da impedire il corretto dispiegarsi delle condizioni definite dalla normativa e della regolazione (il *cap* al contributo e al prezzo dei TEE “virtuali”, i meccanismi di determinazione del contributo tariffario, la flessibilità quali gli stessi TEE “virtuali” o la possibilità di ottemperare in tre anni, etc.). Si veda al riguardo la Figura seguente recante i prezzi medi ponderati riscontrati in ciascuna sessione di mercato dell’anno d’obbligo 2020.




Figura 1 – media ponderata dei prezzi di scambio dei TEE per ciascuna sessione di mercato [€/TEE]

2.6 L’eccezionalità di tale situazione sembra supportata dal fatto che i prezzi dei TEE si sono rapidamente adeguati alla somma del contributo atteso e dell’extracosto previsto per i TEE “virtuali” non appena gli operatori hanno potuto essere confidenti dell’imminente intervento normativo, ancor prima della promulgazione del decreto, anche per effetto della formulazione del parere 153/2021/I/efr sullo schema di decreto inviato all’Autorità.

<sup>5</sup> aumenti di prezzo analoghi riscontrati negli anni scorsi non sono confrontabili in quanto avvenuti in condizioni di assenza di un *cap* al contributo tariffario definito dalla normativa o della regolazione.

- 2.7 In considerazione di tutto quanto sopra, l’Autorità con il presente documento intende valutare l’opportunità di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese distributrici ottemperanti agli obblighi per il solo anno d’obbligo 2020. In altre parole, la situazione che renderebbe ammissibile tale riconoscimento eccezionale non è tanto il verificarsi di prezzi sul mercato più elevati della somma del *contributo tariffario unitario* e del *corrispettivo addizionale unitario*, ma il fatto che tale risultato è la conseguenza di elementi non dipendenti dai distributori, quali lo strutturale forte disequilibrio tra domanda e offerta di TEE - e, in particolare, l’insufficienza dei TEE disponibili a ottemperare agli obblighi minimi per permettere di ricorrere ai TEE “virtuali” e sfruttare la flessibilità prevista dalla normativa<sup>6</sup> - a cui è stato posto rimedio a ridosso della conclusione dell’anno d’obbligo<sup>7</sup>. Ciò pur in considerazione che tale riconoscimento costituisca un costo per il sistema (peraltro limitato in relazione al costo complessivo), che si ritiene necessario affrontare anche al fine di consentire la sussistenza del meccanismo, essenziale al fine di perseguire gli obiettivi complessivi di risparmio energetico del paese, indicati dalla programmazione energetica.
- 2.8 Tale riconoscimento eccezionale non riguarderebbe il recupero dei costi sostenuti per l’utilizzo dei TEE “virtuali”. Tale recupero, sul quale l’Autorità si è già espressa favorevolmente, sarà oggetto di valutazione solo dopo che sarà decorsa la possibilità, per i distributori, di riscattare tali TEE sostituendoli con TEE reali e recuperando i costi associati (possibilità attualmente consentita fino alla scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito).
- 2.9 Il riconoscimento eccezionale sarebbe, invece, finalizzato a coprire parte degli extracosti sostenuti dai distributori nell’anno d’obbligo 2020 per effetto dell’acquisto di TEE a prezzi molto più elevati rispetto alla somma tra il contributo atteso e l’extracosto definito per i TEE “virtuali” derivante dalla situazione sopra delineata non dipendente dai distributori medesimi.
- 2.10 Si propone, inoltre, che il riconoscimento eccezionale non sia effettuato a piè di lista sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai distributori, né - anche per motivi di economicità amministrativa - sulla base di analisi puntuali delle strategie adottate da ciascuna impresa, ma definendo un corrispettivo unitario forfetario che tenga conto dei risultati del mercato, ulteriore rispetto ai contributi tariffari di cui alla deliberazione 270/2020/R/efr e da applicare a tutti i TEE annullati per adempiere all’obbligo del 2020.

---

<sup>6</sup> il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevedeva la possibilità di richiedere l’emissione dei TEE “virtuali” in caso di possesso di almeno il 30% dell’obbligo minimo dell’anno corrente; il decreto MiTE 21 maggio 2021 ha peraltro modificato tale quantità definendola pari al 20% dell’obbligo minimo da ottemperare.

<sup>7</sup> Si ritiene che difficilmente potrà ripresentarsi una situazione quale quella descritta in considerazione della previsione del decreto 21 maggio 2021 che, come anticipato al Capitolo 1, ha attribuito al Ministero la facoltà di adeguare la domanda in funzione dell’offerta disponibile e attesa di TEE, potendo quindi ipotizzare interventi più tempestivi.

2.11 Non si ritiene quindi possibile ipotizzare un riconoscimento limitato ai soli acquisti di TEE effettuati in condizioni non ottimali o di squilibrio del mercato, in quanto ciò comporterebbe complesse analisi puntuali delle strategie adottate da ciascuna impresa e richiederebbe di tenere anche conto delle valutazioni degli acquisti tramite bilaterali o successive negoziazioni, degli scambi infragruppo, degli acquisti avvenuti a prezzi inferiori al contributo tariffario nonché dei costi correlati per l'emissione diretta di TEE a seguito di interventi di risparmio energetico condotti o gestiti direttamente. Peraltro, analisi puntuali sugli acquisti effettuati dai distributori potrebbero anche tenere conto della sola quota di TEE che sono stati oggetto di annullamento nell'anno d'obbligo 2020, essendo comunque possibili sia altre successive negoziazioni e scambi sia l'utilizzo dei TEE negli anni successivi.

*Q1 Si condivide la previsione di un riconoscimento eccezionale di parte degli extracosti sostenuti dalle imprese ottemperanti agli obblighi per il solo anno d'obbligo 2020, in aggiunta a quanto determinato ai sensi della deliberazione 270/2020, viste le condizioni verificatesi?*

*Q2 Si condivide l'impostazione generale che prevede di non valutare la singola posizione di ciascuna impresa ma di riconoscere un valore individuato a forfait tenendo conto dell'andamento del mercato?*

2.12 Dal punto di vista operativo, si ritiene opportuno innanzitutto identificare il periodo temporale in cui si sono riscontrati extracosti correlati non alle singole strategie di acquisto ma al concreto rischio di non riuscire neppure a disporre di TEE sufficienti per sfruttare la flessibilità prevista nell'adempimento all'obbligo (ivi incluso l'accesso ai TEE "virtuali"), per effetto della situazione descritta nei punti precedenti.

2.13 A tale fine, si ritiene necessario considerare le sessioni di mercato il cui prezzo medio ponderato è risultato superiore a un valore oltre il quale gli acquisti comportano una perdita economica sicuramente superiore rispetto a quella che i distributori potrebbero avere nel caso di acquisto dei TEE "virtuali" (nell'ipotesi che essi non vengano riscattati). Tale valore è identificato in 270 €/TEE, corrispondente alla somma del *cap* al contributo (250 €/TEE), del massimo corrispettivo addizionale unitario (10 €/TEE) e del massimo prezzo di emissione dei TEE "virtuali" (10 €/TEE)<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> nel caso di contributo tariffario pari a 250 €/TEE, infatti, il costo dei TEE "virtuali" è pari al limite inferiore del range previsto dalla normativa (10 – 15 €/TEE).

- 2.14 Le sessioni di mercato il cui prezzo medio ponderato è risultato superiore a 270 €/TEE sono le sedici sessioni tra le date del 2 febbraio 2021 e del 18 maggio 2021; la media dei prezzi medi ponderati di ciascuna sessione, ponderata sulle rispettive quantità è pari a 275,87 €/TEE.
- 2.15 L’Autorità ritiene opportuno riconoscere una *componente addizionale eccezionale*, per il solo anno d’obbligo 2020, in aggiunta al contributo già erogato ai sensi della deliberazione 358/2021/R/efr:
- proporzionale alla differenza tra il prezzo medio delle sedici sessioni di cui al precedente punto (275,87 €/TEE) e il contributo tariffario complessivamente già riconosciuto (260 €/TEE);
  - correlato alla quantità di TEE scambiati nell’ambito delle sedici sessioni di cui sopra (approssimando quindi che siano avvenuti soli scambi tra soggetti volontari e soggetti obbligati) rispetto all’intera quantità di TEE scambiati sul mercato (rapporto pari a 45,8%).
- 2.16 Secondo la metodologia sopra indicata, la *componente addizionale eccezionale* per l’anno d’obbligo 2020 risulta pari a 7,26 €/TEE.
- 2.17 È orientamento dell’Autorità riconoscere la *componente addizionale eccezionale* così quantificata per ogni TEE consegnato da ciascun distributore obbligato entro i termini previsti (senza conteggiare i TEE annullati nella sessione di novembre 2020 in quanto questi sono stati acquistati prima dell’inizio dell’anno d’obbligo), al fine di adempiere all’obbligo specifico a proprio carico per il medesimo anno nonché le eventuali quote residue a proprio carico per gli anni d’obbligo 2018 e 2019, non oltre il raggiungimento del proprio obiettivo specifico aggiornato.
- 2.18 Si ritiene infine opportuno che la componente addizionale eccezionale di cui ai precedenti punti sia erogata con le medesime modalità previste per l’erogazione del contributo tariffario ex deliberazione 270/2020/R/efr.

**Q3** *Si condivide il criterio di calcolo della componente addizionale eccezionale nonché le relative modalità di applicazione? Si ritiene opportuno valutare altri aspetti? Quali e perché?*